



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2545 di data 10 agosto 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Autorizzazione di una variante in corso d'opera ai lavori autorizzati per l'apprestamento di una nuova pista da sci denominata "Busabella" nella stazione sciistica dell'Alpe Cermis, in Comune di Cavalese.**

Sono presenti:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA        | Presidente f.f.   |
| - dott. Silvio DALMASO          | Componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - dott. Luca MALESANI           | componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER    | componente supplente Servizio Geologico                               |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - arch. Alessia RUGGERI         | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - ing. Claudio PALLAORO         | componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI          | componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |
| - ing. Stefano FAIT             | componente supplente Servizio Bacini Montani                          |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 2 agosto 2018, con la quale la società Funivie Alpe Cermis S.p.A., con sede in Cavalese, Via Cermis, 2, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione di una variante in corso d'opera ai lavori autorizzati, con determinazione del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci n. 29 di data 19 luglio 2017, per l'apprestamento di una nuova pista da sci denominata "Busabella" nella stazione sciistica dell'Alpe Cermis, in Comune di Cavalese.

Visti gli elaborati progettuali evidenziando i lavori proposti, a firma del geom. Andrea Barbolini., datati luglio 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto consiste in una variante in corso d'opera, rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato per l'apprestamento della nuova pista da sci denominata "Busabella. Questa variante prevede una modifica importante tra le sezioni 5 e 7. In tale tratto è presente il fronte roccioso a monte della futura pista, del quale è prevista la rimozione; a lavori iniziati, risulta preferibile mantenere tale sperone roccioso per contenere significativamente i volumi di movimentazione di terreno e quindi anche gli impatti ambientali e paesaggistici. Ciò comporta la traslazione del piano pista verso a valle e una modifica altimetrica con diminuzione di quota del sedime per contenere i riporti a valle. La variante propone inoltre la costruzione, a valle, di un tratto di terre armate, a sostegno della pista, delle quali è previsto, successivamente, il reinterro con apporto di terreno proveniente dai lavori, autorizzati, di sistemazione della pista "Forcella Bombasel" e della realizzazione del ristoro "Busabella".

Preso atto della nota del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali prot. n. 449482 di data 2 agosto 2018, con la quale viene comunicato che l'intervento proposto, per il quale era stato posto quesito di sottoponibilità alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, non deve essere assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci n. 29 di data 19 luglio 2017;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Funivie Alpe Cermis S.p.A., con sede in Cavalese, Via Cermis, 2, all'esecuzione di una variante in corso d'opera ai lavori autorizzati, con determinazione del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci n. 29 di data 19 luglio 2017, per l'apprestamento di una nuova pista da sci denominata "Busabella" nella stazione sciistica dell'Alpe Cermis, in Comune di Cavalese, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle condizioni e prescrizioni tecnico-operative contenute nella determinazione del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci n. 29 di data 19 luglio 2017. Ritenuto che sotto il profilo geologico la riduzione dell'altezza del fronte di scavo sul lato a monte sia migliorativa rispetto al progetto originario dovranno comunque essere osservate le ulteriori seguenti prescrizioni:
  - i fronti di scavo in roccia di altezza massima dell'ordine di 6,70÷7,00 m, sagomati con un angolo di scarpa da 60° a 65° dovranno essere sistemati e stabilizzati con specifiche opere, come prospettato dal geologo a pagina 3 della relazione geologica integrativa, quali ad esempio reti e funi metalliche. Qualora in corso d'opera la roccia si presenti molto fratturata dovrà essere valutata anche l'ipotesi di un consolidamento tramite pareti armate, o in alternativa la sagomatura del versante su pendenze di stabilità.
  - in merito alle verifiche di stabilità delle rampe sul lato a valle della pista si formulano le necessarie richieste:
    - a) i tabulati dei calcoli delle verifiche di stabilità devono essere sempre allegati ad una relazione geologica e geotecnica, e non resi disponibili solo su richiesta, come indicato dal geologo a pagina 5. La relazione geologica dovrà in tal senso essere aggiornata;
    - b) l'inclinazione della rampa detritica a copertura della terra armata sul lato a valle della pista, prevista pari a 41,75°, come risulta dalle sezioni di progetto, risulta eccessiva ai fini della stabilità della rampa stessa e dovrà essere pertanto ridotta;
    - c) l'affermazione del geologo contenuta a pagina 5, secondo la quale "i fattori di sicurezza non sono mai inferiori a  $F_s \geq 1,1$ " non trova conferma nei valori riportati sugli allegati grafici, che indicano valori di  $F_s$  compresi tra 1,088 e 1,096. Tale contraddizione dovrà essere risolta nella relazione geologica e nella rappresentazione grafica progettuale;
    - d) si condivide la necessità di realizzare un'opera di stabilizzazione al piede del rilevato, come consigliato dal geologo a pagina 6, e con le caratteristiche tipologiche geometriche ivi indicate (scogliera di grandi massi poggianti su roccia sana con idoneo incastro, con il primo corso ammorsato in uno strato basale di magrone); tale tipo di opera non è riportata nelle sezioni di progetto, che dovranno essere pertanto adeguate tenuto conto, peraltro, che l'inclinazione del paramento di questa scogliera dovrà essere identica a quella della rampa sovrastante al fine di poter essere reinterrata;
  - le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici dovranno essere adeguatamente regimate, raccolte e convogliate in idonei sistemi di smaltimento;
  - dovrà essere prevista una costante Direzione Lavori a carattere geologico e geotecnico al fine di garantire il rispetto di tutte le prescrizioni e la scelta di eventuali azioni correttive nel caso la situazione geologica locale rilevata in corso d'opera lo richiedesse;
  - al termine delle rivisitazioni progettuali sopra riportate dovrà essere presentato un documento di verifica di stabilità delle opere conseguentemente modificate;
3. di disporre che la documentazione modificata sulla base delle richieste indicate al precedente punto 2. dovrà essere presentata prima del rilascio dei provvedimenti autorizzativi di competenza del Comune di Cavalese;
4. di stabilire che per i lavori, autorizzati con il presente atto, i termini esecutivi siano quelli stabiliti con determinazione del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci n. 29 di data 19 luglio 2017;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;

7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr